



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Ordinanza n. 5 del 06-02-2015

Prot. n. ⁰⁰⁰¹⁸⁸⁶ del 06.02.2015

Resp. Procedimento: Comandante Aldo Pagnin
Resp. Istruttoria: Vice Com. Alberto Busolin

Spett. Ditta
"SILVIO Auto di STOJANOVIC Zivorad"
Via Tiziano 15
30010 Camponogara (VE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

LETTO il Verbale N° 92/RV/14 del 16/10/2014 di questo Corpo di Polizia Locale nel quale si riferiva di una violazione alle prescrizioni delle norme di cui all'Art. 32 comma 6° del vigente "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del Territorio", da parte della Ditta "SILVIO Auto di STOJANOVIC Zivorad" con sede a Camponogara (VE) in Via Tiziano 15, in quanto nel parcheggio ovale di Viale dei Carpini di questo Comune venivano collocati sui parabrezza dei veicoli in sosta volantini aventi misura di cm 15x10,50 reclamizzanti "Acquisto Auto Silvio Auto pago in contanti";

RILEVATA la ritualità e la tempestività della notificazione alla Ditta "SILVIO Auto di STOJANOVIC Zivorad", avvenuta il 24/10/2014 a mezzo servizio postale;

CONSIDERATO che non si è provveduto al pagamento in misura ridotta;

VISTO che l'interessato non ha prodotto scritti difensivi;

VISTO l'art. 18 della Legge 24/11/1981, N. 689;

VISTO che il 1° comma dell'art. 10 della Legge 24/11/1981, N. 689, così come modificato dal D.Lgs. 507/99 prescrive che per il pagamento delle sanzioni amministrative la somma non può essere inferiore a € 6,00 e superiore a € 10.329,00;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, commi 1° e 1° bis come modificato dalla Legge N. 3/2003 e dal D.Lgs. N°50/2003;

VISTO l'Art. 43, comma 1°, del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del Territorio";

RITENUTA equa la sanzione amministrativa di Euro 50,00, valutati i criteri di cui all'art. 11 della Legge 24/11/1981, N. 689;

ORDINA

Alla Ditta "SILVIO Auto di STOJANOVIC Zivorad" il pagamento della somma di € 115,20 (€ 100,00 per l'infrazione di cui al Verbale N° 92/RV/14 + € 15,20 per spese di notifica);

INGIUNGE

Al medesimo di versare la suddetta somma tramite versamento sul CC. Postale N° 10299303 intestato a: Comune di Santa Maria di Sala - Corpo Polizia Locale - Servizio Tesoreria, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, indicando la causale e avvertendo che in caso di mancato pagamento si provvederà alla riscossione coattiva secondo la procedura prevista dall'art. 27 della Legge 24/11/1981, N. 689.

Contro la presente Ordinanza-ingiunzione l'interessato può proporre ricorso davanti al Giudice di Pace di Mestre, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della Legge 24/11/1981, N. 689 entro 30 giorni dalla notifica.

Il Dirigente di Settore
Bozza Francesco

